

STATUTO

TITOLO I. NOME – SEDE LEGALE – DURATA – OGGETTO

Art. 1. Nome.

“E’ costituita una società per azioni (“*société anonyme*”) tra gli azionisti esistenti e coloro che potranno divenire titolari di azioni in futuro, sottoforma di società d’investimento a capitale variabile (“*société d’investissement à capital variable*”) denominata GOLDMAN SACHS FUNDS”.

Art. 2. Sede Legale.

La sede legale della Società è in Lussemburgo, Gran Ducato del Lussemburgo. Le filiali, le sedi secondarie o altre sedi potranno essere aperte nel Gran Ducato del Lussemburgo o all’estero mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ritenga che il verificarsi o l’imminente verificarsi di eventi politici o militari di carattere straordinario possa interferire con il normale svolgimento dell’attività della Società presso la sua sede legale, o con la possibilità di comunicazione tra tale sede e i soggetti che si trovano all’estero, la sede legale potrà essere provvisoriamente trasferita all’estero fino alla completa cessazione delle circostanze anomale. Tali misure di carattere provvisorio non avranno effetto alcuno sulla nazionalità della Società che, anche in caso di trasferimento temporaneo, rimarrà una società di diritto lussemburghese.

Art. 3. Durata.

La Società è costituita per un periodo di tempo illimitato.

Art. 4 Oggetto.

L’oggetto esclusivo della Società è quello di investire i fondi disponibili in titoli negoziabili di qualsiasi tipo e altre liquidità finanziarie ammesse dalla Legge del 20 dicembre 2002 sugli organismi d’investimento collettivo (la “Legge 2002”), al fine di diversificare i rischi d’investimento e assicurare ai propri azionisti i risultati della gestione del proprio Comparto.

La Società potrà intraprendere le iniziative e svolgere tutte le attività che riterrà opportune ai fini della realizzazione e del perseguimento del proprio oggetto sociale entro i limiti consentiti dalla Legge 2002, Sezione I.

TITOLO II. CAPITALE SOCIALE – AZIONI – VALORE PATRIMONIALE NETTO

Art. 5. Capitale Sociale. – Classi di Azioni.

Il capitale della Società è costituito da azioni interamente liberate prive di valore nominale, e sarà pari in qualsiasi momento all’attivo netto della Società ai sensi dell’Articolo 11 del presente Statuto. Il capitale sociale minimo della Società sarà pari all’importo corrispondente in dollari USA di unmilione duecentocinquanta mila euro (€ 1.250.000).

Le azioni emesse secondo quanto previsto dall’Articolo 7 del presente Statuto potranno essere di classi diverse secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione. I proventi di emissione di ciascuna classe di azioni saranno investiti in titoli di qualsiasi tipo e in altre liquidità finanziarie ammesse dalla legge, conformemente alle politiche d’investimento stabilite dal Consiglio di Amministrazione per il Comparto (come di seguito definito) creato in relazione alla relativa classe o alle relative classi di azioni, fermo restando le limitazioni agli investimenti previste dalla legge o stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà creare un Comparto (definito di seguito "Portafoglio") nell'ambito del significato attribuito nell'Articolo 133 della Legge del 20 dicembre 2002, per ciascuna classe di azioni o per classi multiple di azioni secondo quanto previsto dall'Articolo 11 che segue. Tra gli azionisti, ciascun Comparto sarà oggetto d'investimento a vantaggio esclusivo della relativa classe o delle relative classi di azioni. La Società sarà considerata come unico soggetto giuridico. Per quanto riguarda i terzi e nei confronti, in particolare, dei creditori della Società, ciascun Comparto sarà responsabile in via esclusiva per tutte le passività ad esso imputabili.

Al fine di determinare il capitale della Società, le attività nette attribuibili a ciascuna classe di azioni dovranno essere convertite in dollari USA (ove non siano già espresse in tale valuta) e il capitale sarà pari al totale delle attività nette di tutte le classi di azioni.

Art. 6. Forma delle Azioni.

(1) Il Consiglio di Amministrazione stabilirà se la Società potrà emettere azioni al portatore e/o nominative. In caso di emissione di certificati azionari al portatore, le azioni saranno emesse nelle valute previste dal Consiglio di Amministrazione.

Tutte le azioni nominative emesse della Società saranno registrate nel libro soci tenuto dalla Società o da uno o più soggetti designati a tal fine dalla Società. Tale libro contiene il nome di ciascun titolare di azioni nominative, la sua residenza o domicilio indicato alla Società, il numero di azioni nominative detenute dal relativo socio e l'importo pagato su ciascuna azione.

L'iscrizione del nome del socio nel libro delle azioni nominative comprova la titolarità delle relative azioni nominative da parte del socio. La Società valuterà l'opportunità di consegnare al socio un certificato di iscrizione o di far avere al socio una conferma scritta della partecipazione.

In caso di emissione di azioni al portatore, le azioni nominative potranno essere convertite in azioni al portatore e le azioni al portatore potranno essere convertite in azioni nominative su richiesta del titolare delle azioni. Le azioni nominative saranno convertite in azioni al portatore mediante cancellazione dell'eventuale certificato azionario nominativo e contestuale emissione di uno o più certificati azionari al portatore in sostituzione. Tale cancellazione dovrà essere annotata nel libro soci. Le azioni al portatore saranno convertite in azioni nominative mediante cancellazione dell'eventuale certificato azionario al portatore e, ove applicabile, contestuale emissione di un certificato azionario nominativo in sostituzione. Tale emissione dovrà essere comprovata mediante annotazione nel libro soci. A discrezione del Consiglio di Amministrazione, i costi della conversione potranno essere addebitati al socio che lo richiede.

I certificati azionari dovranno essere sottoscritti da due amministratori. Tali firme dovranno essere manoscritte, stampate o in facsimile. Tuttavia, una delle firme potrà essere apposta da un soggetto debitamente autorizzato a tal fine dal Consiglio di Amministrazione. In quest'ultimo caso, dovrà essere manoscritta. La Società potrà emettere certificati azionari di carattere temporaneo nelle forme che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportune.

(2) In caso di emissione di azioni al portatore, la cessione sarà effettuata mediante consegna dei relativi certificati azionari. La cessione di azioni nominative avverrà (i) in caso di emissione dei certificati azionari, all'atto della consegna alla Società del certificato o dei certificati che rappresentano tali azioni, unitamente agli altri strumenti di cessione di gradimento della Società, e (ii) in caso di mancata emissione di certificati azionari, mediante dichiarazione scritta di cessione da annotare nel libro dei soci, recante la data e la firma del cedente e del cessionario, o dei soggetti muniti di idonee procure per agire in tal senso. La cessione di azioni nominative dovrà essere annotata nel libro soci: tale annotazione dovrà essere firmata da uno o più amministratori o funzionari della Società o da uno o più altri soggetti debitamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

(3) I soci aventi diritto a ricevere le azioni nominative forniranno alla Società l'indirizzo al quale dovranno essere inviate tutte le comunicazioni e gli avvisi. Tale indirizzo sarà inoltre annotato nel libro soci. Nel caso in cui il socio non fornisca alcun indirizzo, la Società effettuerà un'annotazione in tal senso nel libro soci, e l'indirizzo del socio si riterrà essere quello della sede legale della Società, o altro indirizzo eventualmente annotato dalla Società di volta in volta, fino a quando il socio non fornirà alla Società un altro indirizzo.

Ciascun azionista potrà, di volta in volta, modificare il proprio indirizzo annotato nel libro soci per mezzo di una comunicazione scritta alla Società da inviarsi presso la sede legale o ad altro indirizzo eventualmente indicato dalla Società di volta in volta.

(4) Qualora un socio provi, con soddisfazione della Società, che il proprio certificato azionario è andato smarrito o è stato danneggiato o distrutto, potrà richiedere l'emissione di un duplicato del certificato azionario alle condizioni e garanzie stabilite dalla Società, ivi incluse, senza limitazioni, un'obbligazione emessa da una compagnia di assicurazioni. All'atto dell'emissione del nuovo certificato azionario, su cui dovrà essere indicato che trattasi di un duplicato, il certificato azionario originale, in sostituzione del quale è stato emesso il nuovo, diverrà nullo.

I certificati azionari danneggiati potranno essere annullati dalla Società e sostituiti da nuovi certificati.

La Società potrà, a propria discrezione, addebitare al socio i costi del duplicato o di un nuovo certificato azionario, oltre a tutte le ragionevoli spese incorse dalla Società in relazione alla relativa emissione e alla registrazione o per l'annullamento del certificato azionario originale.

(5) La Società ammette solo un titolare per ciascuna azione. Se una o più azioni sono detenute congiuntamente, o in caso di controversia sulla titolarità di tale(i) azione(i), tutti i soggetti che rivendicano un diritto su tale(i) azione(i) dovranno nominare un unico procuratore per rappresentare tale(i) azione(i) nei confronti della Società. La mancata nomina del procuratore implica la sospensione di tutti i diritti annessi a tale(i) azione(i).

(6) La Società potrà decidere di emettere frazioni di azioni. Tali azioni non avranno diritto di voto, ma conferiranno il diritto di partecipare all'attivo netto attribuibile alla relativa classe di azioni su base pro-rata. In caso di azioni al portatore, saranno emessi soltanto i certificati che rappresentano azioni intere.

Art. 7. Emissione di Azioni.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato, senza limitazioni, ad emettere azioni interamente liberate in qualsiasi momento, senza riservare ai soci esistenti il diritto di opzione per la sottoscrizione delle azioni emesse.

Il Consiglio di Amministrazione potrà imporre delle limitazioni sulla frequenza di emissione delle azioni rispetto a ciascun Comparto. In particolare, il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire che le azioni di ciascun Comparto potranno essere emesse soltanto durante uno o più periodi d'offerta o secondo diversa periodicità secondo quanto previsto nei documenti di offerta relativi alle azioni.

Ogni qualvolta la Società offre azioni in sottoscrizione, il prezzo per azione a cui tali azioni sono offerte sarà pari al valore patrimoniale netto per azione della relativa classe, secondo quanto stabilito conformemente all'Articolo 11 che segue. A tale prezzo si aggiungeranno gli oneri e le commissioni previsti dai documenti di offerta relativi alle azioni. Il prezzo così stabilito dovrà essere pagato entro il periodo stabilito dal Consiglio di Amministrazione, che non potrà superare i cinque giorni lavorativi dal relativo Giorno di Valutazione (definito nell'Articolo 12 che segue).

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare a qualsiasi amministratore, direttore, funzionario o altro rappresentante debitamente autorizzato, il potere di accettare le sottoscrizioni e di ricevere il pagamento del prezzo delle nuove azioni emesse.

La Società potrà accettare di emettere azioni a titolo di corrispettivo per conferimenti in natura costituiti da titoli, conformemente alle condizioni previste dalla legge lussemburghese, relative in particolare all'obbligo di fornire una relazione di valutazione predisposta da un revisore («*réviseur d'entreprises agréé*»).

Art. 8. Rimborso delle Azioni.

Come indicato più specificatamente in seguito, la Società ha il potere di rimborsare le proprie azioni in qualsiasi momento entro i soli limiti previsti dalla legge.

Ciascun azionista potrà richiedere il rimborso alla Società di tutte o di parte delle proprie azioni, in base ai termini e alle procedure previste dal Consiglio di Amministrazione nei documenti di offerta relativi alle azioni ed entro i limiti previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Il prezzo di rimborso per azione sarà pagato entro il periodo stabilito dal Consiglio di Amministrazione, che non potrà superare i cinque giorni lavorativi dal relativo Giorno di Valutazione, purché gli eventuali certificati azionari e i documenti relativi alla cessione siano stati ricevuti dalla Società, fermo restando le disposizioni di cui all'Articolo 12 del presente Statuto. Le richieste di rimborso s'intenderanno irrevocabili, salvo il caso di sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto.

Il prezzo di rimborso sarà pari al valore patrimoniale netto per azione della relativa classe, determinato secondo le disposizioni di cui all'Articolo 11 del presente Statuto, dedotti gli eventuali oneri e commissioni nella percentuale prevista dai documenti di offerta relativi alle azioni. Il relativo prezzo di rimborso potrà essere arrotondato per eccesso o per difetto all'unità più vicina della relativa valuta, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Se, a seguito di una richiesta di rimborso, il numero o il valore patrimoniale netto complessivo delle azioni detenute da un socio relativamente ad una determinata classe di azioni risulta inferiore al numero o al valore determinato dal Consiglio di Amministrazione, la Società potrà decidere di considerare tale richiesta come una richiesta di rimborso relativa all'intero saldo delle azioni di quella classe detenute dal socio.

Inoltre, se ad una qualsiasi data le richieste di rimborso ai sensi del presente Articolo e le richieste di conversione ai sensi dell'Articolo 9 del presente Statuto superano un determinato livello previsto dal Consiglio di Amministrazione in relazione al numero di azioni in emissione di una specifica classe, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di posticipare le richieste di rimborso o conversione, anche in parte, per il periodo e nelle forme che il Consiglio di Amministrazione valuterà essere nel migliore interesse della Società. Nel Giorno di Valutazione successivo a tale periodo, tali richieste di rimborso e conversione saranno soddisfatte con priorità rispetto alle richieste pervenute successivamente.

«Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il valore delle attività rispetto ad una classe di un qualsiasi Comparto, o il valore delle attività di un Comparto, risulti ridotto ad un importo che, secondo quanto previsto dal Consiglio di Amministrazione, è il livello minimo affinché tale classe o Comparto possano essere gestiti in maniera economicamente efficiente, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di rimborsare tutte le azioni della(e) relativa(e) classe(i) al valore patrimoniale netto per azione (tenendo in considerazione i prezzi effettivi di realizzo degli investimenti e i costi di realizzo) calcolato nel Giorno di Valutazione in cui la relativa delibera diventa efficace».

Tutte le azioni oggetto di rimborso dovranno essere annullate.

“La Società avrà il diritto, qualora il Consiglio di Amministrazione deliberi in tal senso, e con il consenso espresso del relativo socio, di procedere al pagamento del prezzo di rimborso al socio in specie, assegnando a tale socio gli investimenti del Comparto creato in relazione a tale classe o classi di azioni, ad un valore (calcolato secondo quanto previsto nell'Articolo 11 del presente Statuto) pari al valore delle azioni oggetto di rimborso nel Giorno di Valutazione in cui il prezzo di rimborso è calcolato. In tal caso, la natura e la tipologia dei beni oggetto di cessione saranno determinati su base equa e ragionevole e senza pregiudicare gli interessi degli altri titolari di azioni della relativa classe o classi di azioni, e la valutazione usata dovrà essere confermata da una relazione speciale predisposta dal revisore della Società. I costi di tali cessioni saranno a carico del cessionario”.

Art. 9. Conversione di Azioni.

Ciascun socio ha il diritto di richiedere la conversione, anche parziale, delle proprie azioni di una classe in azioni di un'altra classe.

Il prezzo per la conversione delle azioni da una classe ad un'altra classe dovrà essere calcolato con riferimento al rispettivo valore patrimoniale netto delle due classi di azioni, calcolato nello stesso Giorno di Valutazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere delle limitazioni, ad esempio rispetto alla frequenza, ai termini e alle condizioni di conversione, e subordinare le stesse al pagamento degli oneri e delle commissioni che il Consiglio di Amministrazione valuterà.

Se, a seguito di una richiesta di conversione, il numero o il valore patrimoniale netto complessivo delle azioni detenute da un socio relativamente ad una determinata classe di azioni risulta inferiore al numero o al valore determinato dal Consiglio di Amministrazione, la Società potrà decidere di considerare la relativa richiesta come una richiesta di conversione relativa all'intero saldo delle azioni di quella classe detenute dal socio.

Le azioni non convertite in azioni di un'altra classe dovranno essere annullate.

Art. 10. Limitazioni alla Tolarità delle Azioni.

La Società potrà limitare o impedire la titolarità di azioni nella Società da parte di soggetti, società od organi societari, qualora, secondo il parere della Società, tale titolarità possa recare pregiudizio alla Società, o qualora violi leggi o regolamenti vigenti nel Lussemburgo o all'estero, o qualora la Società diventi conseguentemente soggetta ad un regime fiscale diverso da quello vigente nel Gran Ducato del Lussemburgo.

Specificamente, ma senza con ciò voler porre dei limiti, la Società potrà limitare la titolarità di azioni nella Società da parte di Soggetti Statunitensi, come definiti nel presente Articolo, e per tali finalità la Società potrà:

A. - rifiutare l'emissione di azioni e rifiutare la registrazione della cessione di un'azione, nei casi in cui, secondo la Società, tale registrazione o cessione determinerebbero, o potrebbero determinare, l'esistenza di diritti di proprietà o legale o beneficiaria su tali azioni in capo ad un Soggetto Statunitense; e

B. - in qualsiasi momento, richiedere a ciascun soggetto il cui nome è iscritto nel, o ciascun soggetto che intende annotare la cessione di azioni nel libro soci, di fornire alla Società informazioni, supportate da *affidavit*, che la Società ritenga necessarie al fine di verificare la titolarità dei diritti di proprietà beneficiaria in capo ad un Soggetto Statunitense sulle azioni appartenenti a tale socio, o se la registrazione comporta diritti di usufrutto su tali azioni in capo ad un Soggetto Statunitense; e

C. - rifiutare di accettare il voto di Soggetti Statunitensi alle assemblee dei soci della Società; e

D. - nei casi in cui la Società ritenga che un Soggetto Statunitense sia titolare di diritti di proprietà beneficiaria sulle azioni, singolarmente oppure congiuntamente ad altri soggetti, dare ordine a tale socio di vendere le proprie azioni e fornire alla Società prova della vendita entro trenta (30) giorni dalla comunicazione. Nel caso in cui il socio non segua tali istruzioni, la Società potrà imporre il rimborso o fare in modo che tutte le azioni detenute da tale socio siano rimborsate, secondo le seguenti modalità:

(1) La Società invierà una seconda comunicazione (la "Comunicazione d'Acquisto") al socio che detiene o che risulta essere, nel libro soci, il titolare delle azioni oggetto d'acquisto, indicando le azioni che devono essere acquistate secondo quanto sopra previsto, le modalità per il calcolo del prezzo d'acquisto e il nome dell'acquirente.

Tali comunicazioni potranno essere inviate al socio in busta raccomandata mediante posta prepagata, indirizzata all'ultimo indirizzo conosciuto di tale socio o all'indirizzo che risulta dai libri sociali. Contestualmente a tale comunicazione, tale socio sarà tenuto a consegnare alla Società il certificato o i certificati azionari rappresentativi delle azioni indicate nella comunicazione d'acquisto.

Al termine dell'orario lavorativo del giorno indicato sulla Comunicazione d'Acquisto, tale socio cesserà immediatamente di essere titolare delle azioni indicate nella comunicazione. In caso di azioni nominative, il suo nome sarà cancellato dal libro soci e, in caso di azioni al portatore, il certificato o i certificati rappresentativi delle azioni saranno annullati.

(2) Il prezzo a cui ciascuna di tali azioni deve essere acquistata (il "prezzo d'acquisto") sarà un importo basato sul valore patrimoniale netto per azione della relativa classe applicabile nel Giorno di Valutazione

previsto dal Consiglio di Amministrazione per il rimborso di azioni nella Società, immediatamente precedente alla data della Comunicazione d'Acquisto o immediatamente successivo alla consegna del certificato o dei certificati azionari che rappresentano le azioni indicate in tale comunicazione (è applicabile il prezzo meno elevato), il tutto secondo quanto previsto dall'Articolo 8 del presente Statuto, dedotte le eventuali commissioni di servizio previste nel presente Statuto.

(3) Il pagamento del prezzo d'acquisto sarà, di norma, effettuato a favore dell'ex titolare di tali azioni nella valuta prevista dal Consiglio di Amministrazione per il pagamento del prezzo di rimborso delle azioni della relativa classe. La Società provvederà a depositare il relativo importo a favore dell'ex titolare presso una banca nel Lussemburgo o altrove (secondo quanto previsto nella comunicazione d'acquisto) all'atto della determinazione definitiva del prezzo d'acquisto a seguito del rimborso del certificato (o dei certificati) indicati in tale comunicazione e dei coupon allegati relativi a dividendi non maturati. All'atto della notifica della Comunicazione d'Acquisto sopra prevista, l'ex titolare non potrà vantare alcun ulteriore diritto in alcuna delle azioni, né pretese nei confronti della Società o del suo patrimonio in relazione a ciò, salvo il diritto di ricevere il prezzo d'acquisto (senza interessi) dalla suddetta banca a seguito dell'effettiva consegna del certificato o dei certificati azionari sopra previsti. Gli importi spettanti all'azionista ai sensi del presente paragrafo, che non siano ritirati entro un periodo di cinque anni dalla data indicata nella Comunicazione d'Acquisto, non potranno essere richiesti successivamente e saranno devoluti a favore del Comparto relativo alla classe o classi di azioni di pertinenza. Il Consiglio di Amministrazione avrà il potere, di volta in volta, di compiere gli atti necessari per perfezionare la devoluzione al Comparto e per autorizzare tale atto per conto della Società.

(4) L'esercizio, da parte della Società, del potere conferito ai sensi del presente Articolo non sarà in nessun caso messo in discussione o reso non valido sulla base del fatto che non vi siano prove sufficienti della titolarità delle azioni da parte di un qualsiasi soggetto o sulla base del fatto che la vera titolarità delle azioni sia diversa da quella che appare alla Società alla data della comunicazione d'acquisto, purché in tal caso i suddetti poteri siano esercitati dalla Società in buona fede.

In tutti i casi in cui è usato nel presente Statuto, il termine «Soggetto Statunitense» indica un cittadino di, o soggetto residente negli Stati Uniti d'America, o una società o *partnership* costituita ai sensi delle leggi di, o esistente in qualsiasi stato, comunità, territorio o possedimento degli Stati Uniti d'America, o eredità o *trust* diversi dalle eredità o dai *trust* il cui reddito, derivante da fonti esterne agli Stati Uniti d'America, non può concorrere a formare il reddito lordo usato per calcolare l'imposta sul reddito vigente negli Stati Uniti d'America pagabile su tale eredità o *trust*, o qualsiasi impresa, società o altro ente, indipendentemente dalla cittadinanza, domicilio, sito o residenza se, ai sensi delle leggi sull'imposta del reddito di volta in volta vigente negli Stati Uniti d'America, la titolarità delle stesse sarebbe attribuita a uno o più soggetti statunitensi o ad altro soggetto o soggetti definiti "Soggetti Statunitensi" nel Regolamento S adottato ai sensi del *United States Securities Act* del 1933, come di volta in volta modificato.

Art. 11. Calcolo del Valore Patrimoniale Netto per Azione.

Il valore patrimoniale netto per azione di ciascuna classe di azioni sarà calcolato nella valuta di riferimento (definita nei documenti di offerta relativi alle azioni) del relativo Comparto e, nella misura applicabile nell'ambito di un Comparto, sarà espressa nella valuta di quotazione per la relativa classe di azioni. Il valore patrimoniale netto per azioni sarà determinato nel Giorno di Valutazione dividendo il patrimonio netto della Società attribuibile a ciascuna classe di azioni (per patrimonio netto s'intende il valore delle attività dedotto il valore delle passività attribuibile a ciascuna classe, nel Giorno di Valutazione) per il numero di azioni in circolazione della relativa classe, conformemente alle Regole di Calcolo previste di seguito.

Il valore patrimoniale netto per azione potrà essere arrotondato per eccesso o per difetto all'unità più vicina della relativa valuta determinata dal Consiglio di Amministrazione. Se, dal momento della determinazione del valore patrimoniale netto, vi è stato un cambiamento sostanziale a livello delle quotazioni nei mercati in cui una parte sostanziale degli investimenti attribuibili alla relativa classe di azioni sono negoziati o quotati, la Società potrà, al fine di salvaguardare gli interessi dei soci e della Società, annullare la prima valutazione e procedere ad una seconda valutazione.

Il calcolo del valore patrimoniale netto delle diverse classi di azioni dovrà essere fatta secondo le seguenti modalità:

I - Il valore delle attività dovrà essere determinato come segue:

(a) Per valore delle disponibilità di cassa o in deposito, di effetti, obbligazioni a vista, crediti, anticipi su spese, dividendi liquidi e interessi dichiarati o maturati e non ancora riscossi, s'intende l'intero importo degli stessi, salvo il caso in cui il pagamento o la riscossione totale di tale valore sia improbabile, nel qual caso il valore applicabile si ottiene dopo aver praticato le riduzioni considerate opportune al fine di riflettere il vero valore;

(b) Il valore di titoli negoziabili, strumenti del mercato monetario e altre attività finanziarie liquide, quotate o negoziate su di una borsa o su di un mercato regolamentato, o su altri mercati regolamentati, è generalmente costituito dall'ultimo prezzo conosciuto e disponibile nel relativo mercato prima del momento della valutazione, o a qualsiasi altro prezzo ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione. I titoli a reddito fisso che non sono negoziati su tali mercati sono generalmente valutati all'ultimo prezzo disponibile o ai valori equivalenti in termini di rendimento, ottenuti da uno o più intermediari o servizi di quotazione approvati dal Consiglio di Amministrazione, o a qualsiasi altro prezzo ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione;

(c) Se tali prezzi non sono rappresentativi del valore dei titoli, questi ultimi sono dichiarati al valore di mercato o, comunque, al valore equo a cui si prevede potranno essere rivenduti, che dovrà essere determinato in buona fede dal Consiglio di Amministrazione o comunque secondo le indicazioni fornite dallo stesso;

(d) Per valore di liquidazione dei *future*, dei contratti a termine o d'opzione che non sono negoziati su di una borsa valori o su di un mercato regolamentato o su altri mercati regolamentati, s'intende il valore di liquidazione netto, che dovrà essere determinato, secondo le procedure previste dal Consiglio di Amministrazione, su di una base applicata uniformemente per ciascuna diversa tipologia di contratto. Il valore dei *future*, dei contratti a termine o d'opzione negoziati su di una borsa valori o su di un mercato regolamentato o su altri mercati regolamentati, dovrà essere basato sugli ultimi prezzi di chiusura o di liquidazione disponibili, applicabili a questi contratti su di una determinata borsa valori o su mercati regolamentati, o su altri mercati regolamentati, in cui il relativo *future*, contratto a termine o contratto d'opzione è negoziato per conto della Società; resta inteso tuttavia che, se un *future*, un contratto a termine o d'opzione non può essere liquidato nel giorno rispetto al quale vengono valutati gli elementi attivi, il valore di liquidazione del relativo contratto sarà il valore ritenuto equo e ragionevole dal Consiglio di Amministrazione;

(e) Tutti gli altri titoli negoziabili, gli strumenti del mercato monetario e altre attività finanziarie liquide, ivi inclusi i titoli azionari e di debito, per i quali i prezzi sono forniti da un agente per le quotazioni, ma che non sono ritenuti rappresentativi del valore di mercato, con l'esclusione degli strumenti del mercato monetario con scadenza residua pari o inferiore a 90 giorni e con l'inclusione di titoli soggetti a restrizione e i titoli per i quali non è disponibile alcun valore di mercato, sono valutati al valore equo determinato in buona fede ai sensi delle procedure previste dal Consiglio di Amministrazione. Gli strumenti del mercato monetario detenuti da un Comparto con scadenza residua pari o inferiore a 90 giorni, saranno valutati in base al metodo del costo ammortizzato, che rappresenta approssimativamente il valore di mercato. Secondo tale metodo di valutazione, gli investimenti del relativo Comparto sono valutati al loro costo di acquisizione, rettificato tenuto conto dell'ammortamento del premio o dell'aumento dello sconto, piuttosto che al valore di mercato;

(f) Gli *interest rate swap* dovranno essere valutati sulla base del loro valore di mercato, fissato con riferimento alla curva dei tassi d'interesse applicabile.

I credit default swap e i total return swap dovranno essere valutati al valore equo, in base alle procedure approvate dal Consiglio di Amministrazione. Poiché tali swap non sono negoziati in borsa in quanto sono contratti privati nell'ambito dei quali la Società e la controparte intervengono direttamente, i dati utilizzati per i modelli di valutazione sono normalmente stabiliti facendo riferimento ai mercati attivi. Tuttavia, tali dati di mercato possono non essere disponibili per i credit default swap e per i total return swap in prossimità del Giorno di Valutazione. Nei casi in cui tali dati di mercato non siano disponibili, saranno utilizzati dati del mercato borsistico relativi a strumenti similari (ad esempio, uno strumento sottostante diverso per lo stesso ente o per un ente di riferimento simile) restando inteso, tuttavia, che si dovrà procedere alle opportune

rettifiche per riflettere le differenze tra i credit default swap e i total return swap oggetto di valutazione, e lo strumento finanziario simile il cui prezzo è disponibile. I dati di mercato e i prezzi potranno essere forniti da borse, intermediari, agenzie esterne di quotazione o da una controparte.

In caso di mancata disponibilità di tali dati di mercato, i credit default swap e i total return swap saranno valutati al loro valore equo, in base al metodo di valutazione adottato dal Consiglio di Amministrazione. Tale metodo dovrà essere un metodo ampiamente riconosciuto come buona prassi di mercato (ad esempio, perché usato dai soggetti attivi del mercato per la determinazione dei prezzi nel mercato, o perché ha dimostrato di fornire affidabili stime di prezzi di mercato), purché si proceda alle rettifiche che il Consiglio di Amministrazione riterrà eque e ragionevoli. Il revisore della Società valuterà se la metodologia di valutazione usata per valutare i credit default swap e i total return swap sul rendimento globale è idonea. In ogni caso, la Società valuterà sempre i credit default swap e i total return swap in condizioni di assoluta parità.

Tutti gli altri swap saranno valutati al valore equo determinato in buona fede ai sensi delle procedure previste dal Consiglio di Amministrazione;

(g) Le parti o le azioni degli organismi d'investimento collettivo di tipo aperto saranno valutate al loro ultimo valore patrimoniale netto determinato e disponibile o, se tale prezzo non è rappresentativo del valore equo di mercato di tali attività, il prezzo sarà determinato dalla Società su base equa e giusta. Le parti o azioni di un organismo d'investimento collettivo di tipo chiuso saranno valutate al loro ultimo valore di mercato disponibile.

II. Le passività della Società comprendono:

1) Tutti i finanziamenti e i debiti;

2) Tutte le passività note, presenti e future, ivi incluse tutte le obbligazioni contrattuali giunte a scadenza relativamente a pagamenti in denaro o in natura, ivi incluso l'importo di dividendi dichiarati dalla Società ma non pagati;

3) Un adeguato accantonamento per imposte future, basato sul reddito e sul capitale applicabile nel Giorno di Valutazione, determinato di volta in volta dalla Società, e altre, eventuali riserve autorizzate e approvate dal Consiglio di Amministrazione, nonché l'eventuale importo che il Consiglio di Amministrazione potrà ritenere opportuno a titolo di accantonamento rispetto alle eventuali passività della Società;

4) Tutte le altre passività della Società, di ogni tipo e natura. Nel determinare l'importo di tali passività, la Società prenderà in considerazione tutte le spese a carico della Società, ivi incluse le spese di costituzione, le commissioni pagabili ai propri gestori o consulenti per gli investimenti, le spese e le commissioni pagabili ai propri revisori, soggetti depositari e relativi corrispondenti, agli agenti domiciliatari, amministrativi, agenti per il registro e per i trasferimenti, agli agenti per i pagamenti, ai distributori e ai rappresentanti permanenti nei luoghi di registrazione, e ad ogni altro agente impiegato dalla Società, il compenso degli amministratori e ragionevoli spese generali da essi sostenute, la copertura assicurativa e ragionevoli spese di viaggio connesse alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, commissioni e spese per servizi legali e di revisione, commissioni e spese relative all'iscrizione e al mantenimento dell'iscrizione della Società presso enti statali o borse nel Gran Ducato di Lussemburgo e in qualsiasi altro paese, spese di *reporting* e pubblicazione, ivi incluso il costo relativo alla preparazione, stampa, pubblicità e distribuzione di prospetti, memorandum esplicativi, relazioni periodiche o dichiarazioni di registrazione, oltre ai costi relativi alle relazioni ai soci, tutte le imposte, le tasse, gli oneri previsti dallo stato e oneri analoghi, e tutte le altre spese d'esercizio, ivi incluso il costo dell'acquisizione e della cessione delle attività, gli interessi, gli oneri bancari e di intermediazione, le spese postali, telefoniche e connesse al telex. La Società potrà sostenere altre spese, anche di carattere non amministrativo, periodicamente o regolarmente, sulla base di un importo stimato annualmente o per altri periodi.

III. Le attività saranno raggruppate come segue:

Il Consiglio di Amministrazione costituirà un Comparto per ciascuna classe di azioni, e potrà costituire un Comparto per classi multiple di azioni, con le seguenti modalità:

a) Se le classi multiple di azioni si riferiscono ad un Comparto, le attività attribuibili a tali classi saranno investite in comune, secondo la politica d'investimento propria del relativo Comparto. Resta inteso che, nell'ambito di un Comparto, il Consiglio di Amministrazione ha il potere di definire classi di azioni che possono ricomprendere specifiche attività, passività, proventi e costi attribuibili alla relativa classe di azioni, che corrisponde a: (i) una specifica politica di distribuzione, quale ad esempio una politica che dà o non dà diritto alla distribuzione dei dividendi e/o (ii) uno specifico sistema di addebito per le cessioni e i rimborsi e/o (iii) uno specifico sistema per le commissioni di gestione o di consulenza per gli investimenti e/o (iv) specifico sistema di attribuzione dei costi di distribuzione, dei costi relativi ai servizi ai soci o altre commissioni e/o (v) la valuta o l'unità di valuta in cui la classe potrà essere prezzata e basata sul tasso di cambio tra tale valuta o unità di valuta e la valuta di riferimento del relativo Comparto e/o (vi) l'uso di diverse tecniche di copertura al fine di proteggere (nella valuta di riferimento del relativo Comparto) le attività e i rendimenti quotati nella valuta per la quotazione della relativa classe di azioni, da oscillazioni a lungo termine di tale valuta usata e/o (vii) le altre caratteristiche determinate dal Consiglio di Amministrazione di volta in volta conformemente alla legge applicabile;

b) I proventi spettanti a seguito dell'emissione di azioni di una classe saranno riportati nei libri sociali, alla classe o classi di azioni emesse in relazione a tale Comparto e, a seconda dei casi, il relativo importo aumenterà la parte del patrimonio di tale Comparto attribuibile alla classe di azioni oggetto di emissione;

c) Le attività, le passività, i proventi e i costi attribuibili ad un Comparto saranno imputati alla classe o classi di azioni emesse in relazione a tale Comparto, fermo restando le disposizioni di cui al punto a) che precede;

d) Nei casi in cui una qualsiasi attività derivi da un'altra attività, tale attività derivativa sarà imputabile, nei libri sociali, alla stessa classe o classi di azioni delle attività da cui deriva e, ad ogni rivalutazione di un'attività, l'aumento o il decremento di valore sarà imputato alla relativa classe o classi di azioni;

e) Nel caso in cui una qualsiasi attività o passività della Società possa essere imputabile ad una particolare classe di azioni, tale attività o passività sarà imputata a quella classe di azioni. Nel caso in cui una qualsiasi attività o passività della Società non possa essere considerata imputabile ad una particolare classe di azioni, o nel caso in cui non sarebbe equo assegnare una qualsiasi attività o passività ad una classe di azioni pur essendo tale attività o passività imputabile a tale classe (a causa degli effetti che tale assegnazione avrebbe sui soci in quella determinata classe), tale attività o passività sarà imputata a tutte le classi di azioni pro-rata rispetto ai loro rispettivi valori patrimoniali netti o secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione in buona fede;

f) All'atto del pagamento delle distribuzioni ai titolari di una qualsiasi classe di azioni, l'importo di tali distribuzioni sarà dedotto dal valore patrimoniale netto di tale classe di azioni.

Ai fini della determinazione del valore patrimoniale netto per azione, il valore patrimoniale netto attribuibile a ciascuna classe di azioni sarà diviso per il numero di azioni della relativa classe emessa e in circolazione nel relativo Giorno di Valutazione.

IV. Ai fini del presente Articolo:

1) Le azioni della Società oggetto di rimborso ai sensi dell'Articolo 8 del presente Statuto saranno considerate esistenti e prese in considerazione fino al momento immediatamente successivo al momento indicato dal Consiglio di Amministrazione nel Giorno di Valutazione in cui si procede alla la valutazione. Da tale momento fino all'avvenuto pagamento da parte della Società, il prezzo costituirà voce passiva della Società;

2) le azioni oggetto di emissione da parte della Società saranno considerate come emesse a partire dal momento indicato dal Consiglio di Amministrazione nel Giorno di Valutazione in cui si procede alla valutazione. Da tale momento fino all'avvenuta riscossione dei mezzi di pagamento da parte della Società, il prezzo costituirà un credito vantato dalla Società;

3) tutti gli investimenti, i saldi di cassa e le altre voci attive espresse nelle valute diverse dalla valuta in cui si calcola il valore patrimoniale netto per la relativa classe di azioni, saranno oggetto di valutazione dopo aver preso in considerazione il tasso di mercato o i tassi di cambio applicabili alla data e nel momento previsti per la determinazione del valore patrimoniale netto delle azioni; e

4) nei casi in cui, in un qualsiasi Giorno di Valutazione, la Società abbia concluso un'operazione al fine di:

- acquisire un'attività, il valore del corrispettivo da pagare per tale attività dovrà essere indicato come voce passiva della Società, e il valore dell'attività oggetto di acquisizione dovrà essere indicato come un'attività della Società;

- cedere un'attività, il valore del corrispettivo che deve essere ricevuto per tale attività dovrà essere indicato come voce attiva della Società, e l'attività oggetto di cessione non dovrà essere compresa nelle attività della Società; resta inteso, tuttavia, che se l'esatto valore o natura di tale corrispettivo o attività non è noto nel relativo Giorno di Valutazione, tale valore sarà stimato dalla Società.

Art. 12. Frequenza e Sospensione Temporanea del Calcolo del Valore Patrimoniale Netto per Azione, del Valore di Emissione, di Rimborso e di Conversione delle Azioni.

Relativamente a ciascuna classe di azioni, il valore patrimoniale netto per azione e il prezzo per l'emissione, il rimborso e la conversione delle azioni sarà calcolato di volta in volta dalla Società o da qualsiasi agente nominato a tal fine dalla Società, almeno due volte al mese con la frequenza prevista dal Consiglio di Amministrazione. La data o il momento del calcolo sono definiti nel presente documento "Giorno di Valutazione".

La Società potrà sospendere la determinazione del valore patrimoniale netto per azione di una determinata classe e l'emissione e il rimborso delle azioni da parte dei propri soci, nonché la conversione da e verso le azioni di ciascuna classe durante:

a) ogni periodo in cui uno qualsiasi dei principali mercati o altri mercati in cui è quotata o negoziata una parte sostanziale degli investimenti della Società attribuibili di volta in volta a tale classe di azioni, è chiuso per motivi diversi dalle festività di calendario, o durante le quale le negoziazioni sono ivi limitate o sospese; oppure

b) l'esistenza di una qualsiasi situazione che costituisca un'emergenza a seguito della quale risulterebbe impossibile procedere agli atti di disposizione o alla valutazione delle attività di proprietà della Società attribuibili a tale classe di azioni; o

c) guasti a livello dei mezzi di comunicazione o di calcolo comunemente impiegati nella determinazione del prezzo o del valore di qualsiasi investimento relativo a tale classe di azioni, o del prezzo o dei valori attuali sulle borse valori rispetto alle attività attribuibili a tale classe di azioni; o

d) qualsiasi periodo in cui la Società non riesca ad avere la disponibilità dei fondi necessari per procedere ai pagamenti relativi al rimborso delle azioni di tale classe, o durante il quale il trasferimento di fondi necessari per la realizzazione o acquisizione di investimenti o pagamenti dovuti a fronte del rimborso delle azioni non può, secondo il parere del Consiglio di Amministrazione, essere effettuato ai normali tassi di cambio; e

e) all'atto della pubblicazione di un avviso di convocazione dell'assemblea generale dei soci al fine di deliberare sulla liquidazione della Società.

L'eventuale sospensione di cui sopra dovrà, se necessario, essere resa nota dalla Società e dovrà essere comunicata ai soci che avranno presentato una richiesta di sottoscrizione, rimborso o conversione di azioni relativamente alle quali il calcolo del valore patrimoniale netto è stato sospeso.

La sospensione relativa ad una qualsiasi classe di azioni non avrà effetto alcuno sul calcolo del valore patrimoniale netto per azione, di emissione, di rimborso e di conversione delle azioni di altra classe.

TITOLO III. AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 13. Amministratori.

La Società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di amministratori non inferiore a tre, anche non soci. Gli amministratori saranno eletti per un periodo non superiore ai sei

anni. Gli amministratori saranno eletti dai soci in sede di assemblea generale; l'assemblea determinerà inoltre il numero di amministratori, il loro compenso e la durata della carica.

Gli amministratori proposti per la nomina dovranno essere eletti con la maggioranza dei voti delle azioni presenti (anche per delega).

Ciascun amministratore potrà essere destituito dalla carica con o senza giusta causa, o essere sostituito in qualsiasi momento con delibera dell'assemblea dei soci.

Nel caso in cui un amministratore decada dalla carica, i restanti amministratori potranno temporaneamente nominare un amministratore in sostituzione; spetterà ai soci la decisione definitiva in relazione a tale nomina in sede di successiva assemblea generale.

Art. 14. Riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione nominerà tra i propri membri un presidente, e potrà altresì nominare tra i propri membri uno o più vice-presidenti. Potrà inoltre nominare un segretario, anche non amministratore, incaricato di redigere e conservare i verbali delle assemblee del Consiglio di amministrazione e dei soci. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del presidente o di almeno due amministratori, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Il presidente presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei soci. In sua assenza, i soci o gli amministratori decidono, con voto di maggioranza, di affidare la presidenza ad un altro amministratore o, in caso di assemblea dei soci, ad un altro soggetto.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare funzionari, ivi inclusi direttori generali e vice-direttori generali, e altri funzionari che la Società ritiene opportuni per lo svolgimento e la gestione dell'attività sociale. Tali nomine potranno essere revocate in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione. I funzionari possono anche non essere amministratori o soci della Società. Salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto, i funzionari avranno i diritti e i doveri ad essi conferiti dal Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere comunicate a tutti gli amministratori in forma scritta almeno ventiquattrore prima della data prevista per l'assemblea, ad eccezione dei casi d'urgenza, la cui natura dovrà essere indicata nell'avviso di convocazione. L'eventuale assenza dovrà essere comunicata per iscritto, con telegramma, telex, fax o altri mezzi simili di comunicazione. Non è necessario un avviso separato per le assemblee che si tengono nei tempi e nei luoghi previsti in una delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione.

Ciascun amministratore potrà intervenire in assemblea nominando per iscritto, mediante telegramma, telex o fax o altri mezzi simili di comunicazione, un altro amministratore come delegato. Ciascun amministratore può rappresentare diversi colleghi.

Ciascun amministratore potrà partecipare ad un'assemblea del Consiglio di Amministrazione mediante teleconferenza o mediante mezzi di comunicazione similari, purché tutti i soggetti che partecipano all'assemblea possono sentirsi reciprocamente. La partecipazione all'assemblea mediante tali mezzi costituisce presenza in assemblea.

Gli amministratori potranno intervenire soltanto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione debitamente convenute. Gli amministratori non potranno vincolare la Società con firma singola, salvo il caso in cui non vi siano specificatamente autorizzati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare o intervenire validamente soltanto con la presenza (anche per delega) della maggioranza degli amministratori, o di un qualsiasi altro numero di amministratori stabilito dal Consiglio.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione dovranno essere oggetto di verbalizzazione. Il verbale dovrà essere firmato dal presidente dell'assemblea. Le copie degli estratti del verbale da produrre in giudizio o in altra sede dovranno essere validamente firmate dal presidente dell'assemblea o da due amministratori.

Le delibere sono assunte con il voto della maggioranza degli amministratori presenti (anche per delega). Nel caso in cui, in sede di una qualsiasi assemblea, il numero di voti a favore di, o contro una delibera sia un numero pari, il voto decisivo sarà quello del presidente dell'assemblea.

Le delibere scritte, approvate e firmate da tutti gli amministratori, avranno lo stesso effetto delle delibere per le quali si è votato in sede di riunione del Consiglio; ciascun amministratore dovrà approvare tali delibere per iscritto, mediante telegramma, telex, fax o altro mezzo di comunicazione similare. Tale approvazione sarà confermata per iscritto e tutti i relativi documenti costituiranno evidenza dell'adozione della delibera.

Art. 15. Poteri del Consiglio di Amministrazione. Al Consiglio di Amministrazione si conferiscono i più ampi poteri di compiere tutti gli atti di disposizione e di gestione ricompresi nell'oggetto sociale, conformemente alla politica d'investimento di cui all'Articolo 19 del presente Statuto.

Tutti i poteri che la legge non riserva espressamente all'assemblea generale dei soci sono di competenza del Consiglio.

Art. 16. Firma Sociale. Nei confronti dei terzi, la Società è validamente vincolata soltanto dalla firma singola di ogni amministratore o dalla firma congiunta o singola del(i) soggetto(i) a cui il Consiglio di Amministrazione abbia delegato tale potere.

Art. 17. Delega di Poteri. Il Consiglio di Amministrazione della Società potrà delegare i propri poteri relativi allo svolgimento della gestione quotidiana e alla conduzione degli affari della Società, nonché i poteri di compiere atti volti al perseguimento della politica e dell'oggetto sociale ad una od a diverse persone fisiche od organi sociali, anche non amministratori, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio potrà, inoltre, conferire procure speciali mediante atto notarile o scrittura privata.

Art. 18. Consulente per gli Investimenti. Goldman Sachs Asset Management International è stata nominata consulente per gli investimenti della Società e ha l'incarico di gestire i patrimoni della Società. Fermo restando il diritto del Consiglio di Amministrazione di revocare la nomina di un consulente / dei consulenti, si potrà deliberare di sostituire Goldman Sachs Asset Management International con il voto favorevole dei titolari di almeno il 50% delle azioni della Società, presenti (anche per delega) all'assemblea generale dei soci in cui siano presenti e votino (in entrambi i casi, anche per delega) i titolari di almeno il 50% delle azioni emesse e in circolazione nella Società.

Tali requisiti in materia di quorum costitutivo e di maggioranza devono essere soddisfatti in ogni assemblea generale dei soci convenuta a tal fine.

In caso di risoluzione del contratto di consulenza per gli investimenti stipulato con Goldman Sachs Asset Management International in qualsivoglia circostanza, la Società modificherà il proprio nome immediatamente su richiesta di Goldman Sachs Asset Management International, utilizzando un nuovo nome che non assomigli a quello indicato nell'Articolo 1 del presente Statuto.

Art. 19. Politiche d'Investimento e Limitazioni agli Investimenti.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base del principio della diversificazione dei rischi, ha il potere di stabilire (i) le politiche e le strategie d'investimento da applicare a ciascun Comparto, (ii) le strategie di copertura da applicare a specifiche classi di azioni nell'ambito di un particolare Comparto e (iii) lo svolgimento della gestione e degli affari della Società, il tutto entro i limiti previsti dal Consiglio di Amministrazione conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili.

Conformemente ai requisiti previsti dalla Legge del 2002 e, in particolare, ai requisiti relativi al tipo di mercati in cui le attività possono essere acquistate o allo status dell'emittente o della controparte, ciascun Comparto potrà investire in:

- (i) titoli negoziabili o strumenti del mercato monetario;
- (ii) azioni o parti di altri organismi d'investimento collettivo;
- (iii) depositi presso istituti di credito, rimborsabili a prima richiesta o con diritto di ritiro, che giungeranno a maturazione entro un periodo non superiore ai 12 mesi;
- (iv) strumenti finanziari derivati.

La politica d'investimento della Società potrà riflettere la composizione di un indice di titoli azionari od obbligazionari riconosciuti dall'Autorità di Vigilanza del Lussemburgo.

La Società potrà inoltre avvalersi di tecniche e strumenti relativi ai titoli negoziabili e agli strumenti del mercato monetario, nella misura in cui tali tecniche e strumenti sono usati al fine di un'efficiente gestione dei comparti.

In particolare, la Società potrà acquistare le attività summenzionate su qualsiasi mercato regolamentato o altro mercato regolamentato di uno Stato europeo, anche non appartenente all'UE, o dell'America, dell'Africa, dell'Asia, dell'Australia o dell'Oceania.

La Società potrà inoltre investire in titoli negoziabili e strumenti del mercato monetario di recente emissione, purché i termini di emissione prevedano un impegno a presentare una domanda di ammissione alla quotazione ufficiale su di un mercato regolamentato o altro mercato regolamentato (come sopra descritto) e purché tale domanda di ammissione sia accolta entro un anno dall'emissione.

Secondo il principio della diversificazione del rischio, la Società è autorizzata ad investire fino al 100% del patrimonio netto attribuibile a ciascun Comparto in titoli negoziabili e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato Membro dell'UE, dai suoi enti locali, da altro Stato Membro dell'OCSE od organismi internazionali di cui uno o più Stati Membri dell'UE sono membri. Nel caso in cui la Società si avvalga di tale facoltà, dovrà detenere, per conto di ciascun relativo Comparto, titoli appartenenti ad almeno sei diverse emissioni. I titoli che appartengono ad un'unica emissione non possono superare il 30% del totale del patrimonio netto attribuibile a quel Comparto.

Il Consiglio di Amministrazione, che agisce nel migliore interesse della Società, potrà stabilire, secondo le modalità previste nei documenti di offerta relativi alle azioni della Società, che (i) parte delle, o tutte le attività della Società o di un qualsiasi comparto siano gestite congiuntamente ma sulla base del principio di separazione patrimoniale, ad altre attività detenute da altri investitori, ivi inclusi altri organismi d'investimento collettivo e/o loro comparti, o che (ii) parte delle, o tutte le attività di due o più Portafogli della Società siano oggetto di co-gestione sulla base dei principi di separazione o di unità patrimoniale.

Gli investimenti in ciascun Comparto della Società potranno essere fatti direttamente o indirettamente, mediante società controllate interamente partecipate, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione di volta in volta e secondo quanto previsto nei documenti di vendita relativi alle azioni della Società. Nel presente Statuto, i riferimenti a "investimenti" e "attività" indicano, a seconda dei casi, investimenti fatti e attività detenute direttamente in forza di un diritto di proprietà beneficiaria o investimenti fatti e attività detenute indirettamente in forza di un diritto di proprietà beneficiaria mediante le predette società controllate.

La Società è autorizzata (i) ad usare tecniche e strumenti relativi ai titoli negoziabili e agli strumenti del mercato monetario, purché tali tecniche e strumenti siano usati ai fini di un'efficiente gestione dei comparti, e (ii) ad usare tecniche e strumenti volti a tutelarsi contro i rischi di cambio nel contesto della gestione delle proprie attività e passività.

Art. 20. Conflitto d'Interessi.

I contratti o le altre operazioni tra la Società e altre società o imprese non saranno pregiudicati né saranno resi invalidi in conseguenza del fatto che uno o più amministratori o funzionari della Società abbiano un interesse in, o siano amministratori, soci, funzionari o dipendenti di tale altra società o impresa. Agli amministratori o funzionari della Società che siano amministratori, funzionari o dipendenti di un'altra società o impresa con cui la Società stipula contratti o sia comunque in rapporti d'affari, non potrà essere negato, sulla base di tali rapporti con la relativa società o impresa, il diritto di valutare e votare o comunque intervenire in merito alle questioni relative ai predetti contratti o rapporti d'affari.

Nel caso in cui un qualsiasi amministratore o funzionario della Società abbia, nell'ambito di qualsiasi operazione della Società, un interesse in conflitto con gli interessi della Società, tale amministratore o funzionario dovrà comunicare al Consiglio di Amministrazione l'esistenza di tale conflitto d'interessi, e non avrà il diritto di esprimere le proprie considerazioni o votare in merito a tale operazione, e tale operazione e

il relativo interesse dell'amministratore o del funzionario nella stessa dovrà essere reso noto nel corso della successiva assemblea dei soci.

Il termine "conflitto d'interessi", secondo l'uso che ne viene fatto nella frase precedente, non comprende i rapporti contraddistinti dall'esistenza o non-esistenza di interesse in materie, posizioni od operazioni in cui siano coinvolti persone fisiche, società o enti secondo quanto stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione a propria discrezione.

Art. 21. Risarcimento a favore degli Amministratori. La Società potrà risarcire ogni amministratore o funzionario, e relativi eredi, esecutori testamentari e curatori del patrimonio, per le spese ragionevolmente sostenute in relazione ad ogni azione, procedimento o causa di cui potrà essere parte per il fatto di essere, o di essere stato, amministratore o funzionario della Società o, a richiesta della Società, di qualsiasi altra società di cui la Società sia azionista o creditrice, nei confronti della quale il relativo amministratore o funzionario non ha diritto ad alcun risarcimento, salvo per le materie in merito alle quali il relativo amministratore o funzionario sarà ritenuto in via definitiva, nell'ambito di tale azione, procedimento o causa, responsabile per colpa grave o cattiva amministrazione. In caso di transazione, il risarcimento sarà previsto soltanto in relazione alle materie contemplate dalla transazione, con riferimento alle quali la Società, secondo il parere di un legale, ritenga che il soggetto a cui spetta il risarcimento non abbia violato i propri obblighi. Il predetto diritto al risarcimento non esclude altri diritti spettanti al relativo amministratore o funzionario.

Art. 22. Revisori. I dati contabili relativi alla Relazione Annuale della Società saranno esaminati da un *réviseur d'entreprises agréé* (revisore) nominato dal Consiglio di Amministrazione e remunerato dalla Società.

Il Revisore svolgerà le funzioni previste dalla Legge del 2002.

TITOLO IV. ASSEMBLEE DEI SOCI – ESERCIZIO SOCIALE – DIVIDENDI

Art. 23. Assemblee Generali dei Soci della Società. L'assemblea generale dei soci della Società rappresenta l'insieme di azionisti della Società. Le delibere saranno vincolanti per tutti i soci, indipendentemente dalla classe di azioni da essi detenute. L'assemblea dei soci avrà i più ampi poteri di imporre, compiere e ratificare atti relativi alle operazioni della Società.

L'assemblea generale dei soci si riunisce previa convocazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Potrà altresì essere convocata a fronte della richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

L'assemblea annuale si terrà conformemente alle leggi vigenti nel Lussemburgo nella città di Lussemburgo, in un luogo da definirsi nell'avviso di convocazione dell'assemblea, il primo venerdì del mese di aprile alle ore 15.

Se tale giorno risulta essere festivo o risulta essere un giorno di chiusura delle banche nel Lussemburgo, l'assemblea annuale si terrà il giorno lavorativo successivo.

I soci potranno riunirsi in altre assemblee nei luoghi e nei tempi indicati nei rispettivi avvisi di convocazione.

I soci si riuniscono su convocazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di un avviso nel quale sono indicati i punti all'ordine del giorno. Tale avviso dovrà essere spedito almeno otto giorni prima dell'assemblea a ciascun azionista titolare di azioni nominative, presso l'indirizzo del relativo azionista indicato nel libro soci.

Se vengono emesse azioni al portatore, l'avviso di convocazione dovrà essere inoltre pubblicato, secondo quanto previsto dalla legge, nel «*Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations*», in uno o più quotidiani del Lussemburgo, e negli altri quotidiani previsti dal Consiglio di Amministrazione.

Se sono presenti tutti i soci (anche per delega) e gli stessi ritengono di essere stati debitamente convenuti e informati in merito all'ordine del giorno, l'assemblea generale dei soci potrà avere luogo senza avviso di convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire tutte le altre condizioni che devono essere soddisfatte dai soci per avere diritto a partecipare all'assemblea.

Gli argomenti trattati in sede di assemblea saranno limitati alle materie di cui all'ordine del giorno (che comprende tutte le materie previste dalla legge) e gli argomenti accessori a tali materie.

Ciascuna azione di qualsivoglia classe dà diritto ad un voto, conformemente alla legge del Lussemburgo e al presente Statuto. Ciascun azionista potrà intervenire nell'ambito dell'assemblea dei soci mediante delega scritta conferita ad un altro soggetto, anche non socio.

Salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dal presente Statuto, le delibere dell'assemblea dei soci sono adottate con la maggioranza semplice dei voti dei soci presenti (anche per delega).

Art. 24. Assemblee Generali dei Soci di un Comparto. I soci titolari della classe o delle classi di azioni emesse in relazione ad un determinato Comparto potranno riunirsi, in qualsiasi momento, in assemblea generale per decidere sulle questioni che si riferiscono esclusivamente a tale Comparto.

Inoltre, i soci di una qualsiasi classe o classi di azioni potranno riunirsi in qualsiasi momento in assemblea generale per le materie specificatamente pertinenti a tale classe.

Tali assemblee generali saranno regolate dalle disposizioni di cui all'Articolo 23, paragrafi 2, 3, 7, 8, 9, 10 e 11.

Ciascuna azione ha diritto ad un voto conformemente alla legge del Lussemburgo e al presente Statuto. I soci potranno intervenire personalmente o mediante delega scritta conferita ad un altro soggetto, anche non socio.

Se non diversamente previsto dalla legge o dal presente Statuto, le delibere dell'assemblea generale dei soci di un Comparto sono adottate con la maggioranza semplice dei voti dei soci presenti (ivi inclusi quelli presenti per delega).

Le delibere dell'assemblea generale dei soci della Società, che abbiano effetti sui diritti dei titolari delle azioni di una qualsiasi classe rispetto ai diritti dei titolari di azioni di un'altra classe o altre classi, saranno subordinate all'adozione di una delibera dell'assemblea generale dei soci titolari di tale classe o classi conformemente all'Articolo 68 della Legge del 10 agosto 1915 sulle imprese commerciali, e successive modifiche.

Art. 25. Cancellazione e Fusione di Classi di Azioni.

Fermo restando i poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione in base all'Articolo 8, paragrafo 7, l'assemblea generale dei soci titolari di una qualsiasi o di tutte le classi di azioni emesse in ciascun Comparto potrà, su proposta del Consiglio di Amministrazione, rimborsare tutte le azioni della relativa classe o delle relative classi emesse in tale Comparto, e rimborsare ai soci il valore patrimoniale netto delle loro azioni (tenendo conto dei prezzi di effettivo realizzo degli investimenti e i costi di realizzo) calcolato nel Giorno di Valutazione a partire dal quale la delibera acquista efficacia. Non sono previsti quorum per tale assemblea generale dei soci, che delibera con la maggioranza semplice dei soci presenti (anche per delega).

Le attività che non potranno essere distribuite ai rispettivi beneficiari all'atto dell'effettuazione del rimborso saranno depositate presso il Soggetto Depositario per i successivi sei mesi; dopo tale periodo, le attività saranno depositate presso la *Caisse des Consignations* per conto degli aventi diritto.

Tutte le azioni rimborsate saranno cancellate.

Negli stessi casi previsti dall'Articolo 8, paragrafo 7, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di assegnare le attività di un qualsiasi Comparto alle attività di un altro Comparto esistente nell'ambito della Società, o ad altro organismo d'investimento collettivo validamente esistente ai sensi delle disposizioni di

cui alla Sezione I della Legge del 2002, o ad un altro Comparto nell'ambito di tale altro organismo d'investimento collettivo (il "nuovo Comparto"), riqualificando le azioni della relativa classe o classi come azioni di un'altra classe (a seguito di scissione o consolidamento, se necessario, e del pagamento dell'importo corrispondente alle frazioni spettanti ai soci). Tale delibera sarà pubblicata secondo le stesse modalità descritte nell'Articolo 8, paragrafo 7 (e, inoltre, la pubblicazione dovrà contenere informazioni relative al nuovo Comparto) al fine di permettere ai soci di richiedere il rimborso o la conversione gratuita delle loro azioni nel corso di tale periodo.

Fermo restando i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione nel paragrafo che precede, l'assemblea generale dei soci titolari della classe o delle classi di azioni emesse nel relativo Comparto potrà deliberare un'assegnazione di attività e passività attribuibile al Comparto ad un altro Comparto appartenente alla Società. Per la costituzione di tale assemblea generale dei soci non sono previsti requisiti in materia di quorum. L'assemblea potrà inoltre deliberare con la semplice maggioranza dei presenti (ivi inclusi coloro che sono presenti per delega).

I soci titolari della classe o delle classi di azioni emesse nel relativo Comparto potranno deliberare sull'assegnazione delle attività e delle passività imputabili a un qualsiasi Comparto ad un altro organismo d'investimento collettivo di cui al quarto paragrafo del presente Articolo, o ad un altro Comparto, sempre nell'ambito di tale organismo d'investimento collettivo. Il quorum necessario per tale delibera è del 50% delle azioni in emissione. Per l'adozione della delibera, si richiede la maggioranza dei 2/3 delle azioni presenti (anche per delega) in assemblea, salvo il caso in cui la fusione debba avere luogo con dei *fonds communs de placement* (organismi d'investimento collettivo di tipo contrattuale del Lussemburgo) o con un organismo d'investimento collettivo avente sede all'estero. In quest'ultimo caso, le delibere saranno vincolanti soltanto per i soci che avranno votato a favore della fusione».

Art. 26. Esercizio Sociale. L'esercizio sociale della Società avrà inizio il 1° dicembre di ciascun anno e terminerà il 30 novembre dell'anno successivo.

Art. 27. Distribuzioni. L'assemblea generale dei soci titolari della classe o delle classi emesse in relazione a ciascun Comparto provvederà a stabilire, entro i limiti previsti dalla legge, come dovranno essere utilizzati gli utili del relativo Comparto, e potrà di volta in volta dichiarare, o far dichiarare al Consiglio di Amministrazione, le distribuzioni.

Per ciascuna classe di azioni avente diritto alla distribuzione dei dividendi, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di pagare dividendi provvisori conformemente alle condizioni previste dalla legge.

Il pagamento delle distribuzioni sarà fatto all'indirizzo indicato nel libro soci in caso di azioni nominative e, in caso di azioni al portatore, al rappresentante o ai rappresentanti designati dalla Società a tal fine, dietro presentazione del *coupon* relativo al dividendo.

Le distribuzioni potranno essere pagate nella valuta, nei tempi e nei luoghi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione di volta in volta.

Il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di distribuire dividendi azionari anziché dividendi in contanti, ai termini e alle condizioni previste dal Consiglio di Amministrazione.

I dividendi la cui riscossione non sia richiesta entro cinque anni dalla data in cui tali dividendi sono dichiarati, si prescrivono a favore del Comparto relativo alla(e) rispettiva(e) classe(i) di azioni.

I dividendi dichiarati dalla Società, che quest'ultima tiene a disposizione dei beneficiari, non saranno gravati da interessi.

TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28. Soggetto Depositario. Nella misura prevista dalla legge, la Società sottoscriverà un contratto di deposito con una banca o istituto di credito come definiti dalla Legge del 27 novembre 1984 e successive

modifiche, che regola l'accesso al, e la vigilanza del settore finanziario (di seguito, il «Soggetto Depositario»).

Il Soggetto Depositario si farà carico dei doveri e delle responsabilità previste dalla Legge del 2002.

Qualora il Soggetto Depositario rinunci all'incarico, il Consiglio di Amministrazione compirà ogni possibile sforzo per trovare un sostituto. Gli amministratori potranno revocare la nomina del Soggetto Depositario ma non potranno sostituirlo fino a quando non sarà stato nominato un successore che agisca per suo conto.

Art. 29. Scioglimento della Società. La Società potrà essere dissolta in qualsiasi momento con delibera dell'assemblea generale dei soci, purché siano soddisfatti i requisiti in materia di *quorum* e maggioranza di cui all'Articolo 31 che segue.

Ogni qualvolta il capitale sociale scende al di sotto dei due terzi del capitale minimo indicato nell'Articolo 5 del presente Statuto, la questione relativa allo scioglimento della Società dovrà essere rimessa all'assemblea generale dei soci dal Consiglio di Amministrazione. L'assemblea generale dei soci, per la quale la presenza del quorum non è necessaria, delibera con la semplice maggioranza delle azioni presenti in assemblea (anche per delega).

La questione dello scioglimento della Società è ulteriormente rimessa all'assemblea generale ogni qualvolta il capitale azionario scende al di sotto di un quarto del capitale minimo previsto dall'Articolo 5 del presente Statuto. In tal caso, l'assemblea generale dei soci si terrà senza alcuna formalità in materia di *quorum*, e lo scioglimento potrà essere deliberato dai soci titolari di un quarto delle azioni presenti in assemblea (anche per delega).

L'assemblea potrà essere convocata in maniera tale da svolgersi entro un periodo di quaranta giorni dall'accertamento del fatto che l'attivo netto della Società è sceso al di sotto dei due terzi o di un quarto del minimo legale, a seconda dei casi.

Art. 30. Liquidazione. La liquidazione della Società sarà effettuata da uno o più curatori, che potranno essere persone fisiche o giuridiche, nominate dall'assemblea generale dei soci, che dovrà stabilirne poteri e compenso.

Art. 31. Modifiche allo Statuto. Il presente Statuto potrà essere modificato dall'assemblea generale dei soci, purché siano rispettati i requisiti in materia di *quorum* e maggioranza previsti dalla Legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e successive modifiche.

Art. 32. Dichiarazione. I termini al maschile comprendono il femminile, e i termini relativi a soggetti o soci comprendono altresì società di capitali, società di persone, associazioni e altri gruppi organizzati di persone, anche non ufficialmente costituiti.

Art. 33. Legge Applicabile. Tutte le materie che non sono regolate dal presente Statuto saranno risolte conformemente alla Legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e alla Legge del 2002 e successive modifiche come di volta in volta apportate.